



REGIONE
PUGLIA



Ministero dello Sviluppo Economico

ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA

*(in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e
dell'Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell'11 febbraio 2016)*

TRA

REGIONE PUGLIA

E

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Roma,



1



TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "Ministero" o anche "MISE"), con sede in Roma, Viale America n. 201, rappresentato dal Sottosegretario di Stato, on.le Antonello Giacomelli, nato a Prato il 17 febbraio 1962,

E

la Regione Puglia (di seguito "Regione" o anche "Amministrazione Regionale"), con sede in, rappresentata da

(di seguito Le Parti)

PREMESSE:

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che "Lo Stato, le regioni e





gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;

VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;

VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui “è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate”, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;

VISTO il Piano di Azione e Coesione che il Governo italiano ha predisposto in data 15 novembre 2011, in attuazione degli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, che all'Asse II aveva previsto interventi nazionali su base regionale per l'attuazione del piano banda larga tramite la stipulazione di specifici accordi tra il MISE e le Regioni;

VISTO il Progetto Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all'art. 30 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, approvato dalla Commissione europea, in data 18.12.2012 con decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;





- VISTA la Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";
- VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE);
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultra larga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";
- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, come modificata e integrata dalla delibera 1 maggio 2016, n.6, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTO l'Accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa, "che





definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il “Piano nazionale per la scuola digitale”;

VISTO il protocollo d'intesa firmato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2015 volto a promuovere attività finalizzate a favorire la più ampia diffusione di processi di innovazione didattica e organizzativa nonché l'accesso alla rete internet a banda ultra larga a tutte le istituzioni scolastiche;

VISTO l'accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività (41.873.577,00) ed in cui all'art. 3, in particolare, per la Regione Puglia è destinata una quota pari a € 231.594.781,00 da attribuire alla Regione con successiva Deliberazione del CIPE;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del





Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

CONSIDERATO che il sopracitato accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;

VISTO il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015 che prevede, nell'ambito Obiettivo specifico 2.1, l'azione specifica 2.1 "Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga" che ha l'obiettivo di giungere all'azzeramento del digital divide infrastrutturale ed alla diffusione della banda ultra larga nelle aree urbane ed industriali. In particolare, la diffusione estesa della Banda Ultra larga abiliterà in modo significativo l'erogazione di servizi online per cittadini e imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l'adozione di Ict per il cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale FEASR della Puglia 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2015)8412 adottata in data 24/11/2015 che prevede nell'ambito Obiettivo specifico 6, l'azione specifica 7.3 "sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online" che ha l'obiettivo di superare il digital divide infrastrutturale esistente e di sviluppare la competitività del sistema delle imprese nelle aree rurali a fallimento di mercato. La Regione ritiene che il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda rappresenta un fattore abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi a cittadini e imprese, in particolare nelle zone della regione caratterizzate da marginalità e soddisfa il fabbisogno 33 " favorire la creazione e lo sviluppo di servizi digitali pubblici (e-Government) e privati (e-Commerce), promuovere la diffusione delle ICT e la creazione di competenze digitali tra le famiglie e nelle imprese, potenziare le reti in Banda Larga e Ultralarga";





- VISTO il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, approvato il 23 giugno 2015 con Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 del 23 giugno 2015, come modificata dalla Decisione C(2015) 8450 del 24 novembre 2015, che, nell'ambito del Asse II, prevede l'azione 2.1.1 finalizzata alla realizzazione della banda larga ultra veloce nelle zone produttive nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 233.499.532 euro. Per la Regione Puglia è destinata una quota pari a € 41.873.577,00;
- VISTO l'Accordo di Programma per lo Sviluppo della Banda Larga sul territorio della Regione Puglia sottoscritto tra Regione Puglia e Ministero del 17/12/2012 e la convenzione operativa FEASR per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D della regione Puglia sottoscritta tra Regione Puglia e Ministero Sviluppo Economico il 18/12/2012, nonché la nuova Convenzione operativa sottoscritta il 25/11/2014 e finalizzata alla "realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a Banda Ultra Larga in ulteriori aree rurali bianche C e D";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 870 del 29/04/2015 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 2157 del 30/11/2015 con la quale si individuano i Monti Dauni quale area pilota della Regione Puglia e si approva lo schema di Addendum alla Convenzione FEASR sottoscritta il 25/11/2014;
- VISTO l'Accordo di Programma e la Convenzione operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL) sul territorio della Regione Puglia stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero Sviluppo Economico in data 25/11/2014, che prevede uno stanziamento di € 33.000.000,00 a valere sul PSR 2007-2013 e 2014-2020;
- CONSIDERATO che la Regione ha individuato ulteriori risorse finanziarie a valere sul PSR 2014-2020 per un importo pari a € 12.000.000,00;
- VISTO l'Addendum, firmato il 14/12/2015, alla Convenzione FEASR del 25/11/2014 che modifica il comma 1 dell'art. 6 (dotazione finanziaria) in € 22.000.000,00 e che stanziava ulteriori 12.000.000,00 di € ai comuni desunti dalla graduatoria allegata alla DGR 433/2014;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 67 del 31/01/2017 che ha approvato l'Accordo per lo Sviluppo della





- Banda Ultra Larga e che ha delegato l'Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione alla sottoscrizione del medesimo;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. XXXXXXXX del XXXXXXXX che ha modificato il presente Accordo a seguito di intese con il MISE ed Infratel Italia S.p.A.;
- VISTA la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL);
- VISTI gli indirizzi adottati dal COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree;
- VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha notificato alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016;
- VISTA la decisione della Commissione Europea n. SA 41647 (2016/N), del 30 giugno 2016 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 107 (3) (c), la misura di aiuto relativa al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTA la Delibera CIPE del 7 agosto 2017, n. 71;
- VISTI gli esiti della consultazione pubblica sul documento "Piano degli Investimenti mediante Intervento Diretto nelle Aree a Fallimento di Mercato delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna", avviata il 2 ottobre 2017 e conclusa il 20 novembre 2017:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:





Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, tenuto conto degli obiettivi definiti nella Strategia nazionale per la banda ultra larga approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 e del Piano degli investimenti, definisce le modalità di collaborazione tra le Parti per gli interventi di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture in banda ultra larga volti al raggiungimento di detti obiettivi nella Regione e determina le relative fonti di finanziamento e le modalità operative degli interventi;
2. L'azione sarà finalizzata all'implementazione di tutte le attività connesse all'attuazione dei piani di infrastrutturazione che consentiranno la copertura delle "aree bianche" (di tipo Cluster C o D come definito in premessa) rurali localizzate nell'ambito delle Macro Aree C e D (aree rurali intermedie o con problemi complessivi di sviluppo) secondo la classificazione del territorio adottata dal PSR Puglia 2014-2020;
3. Gli obiettivi di copertura infrastrutturale del Piano degli investimenti per le aree bianche ed il relativo fabbisogno finanziario, determinati sulla base della consultazione pubblica annuale del 2015 e successivi aggiornamenti sono indicati nell'allegato 1 del presente accordo.
4. Le parti si impegnano ad impiegare le risorse disponibili di cui al presente accordo per completare l'infrastrutturazione in banda ultra larga delle aree bianche e, quindi, il potenziamento del c.d. ultimo miglio in tutto il territorio, soprattutto con riferimento ai settori strategici per lo sviluppo sociale ed economico del territorio;
5. Le stesse si impegnano a concordare preventivamente le aree strategiche del territorio regionale, di cui al seguente art. 4, nelle quali massimizzare l'infrastrutturazione del territorio, sulla base delle specifiche indicazioni che Regione Puglia formulerà e che terranno conto degli obiettivi di copertura infrastrutturale di cui al precedente comma 2;
6. Le parti si impegnano altresì a condividere ed a promuovere tempestivamente ogni azione strategica funzionale al governo ed al controllo dell'intervento, per il perseguimento degli obiettivi specifici dello stesso, a tutela del preminente interesse pubblico, generale e particolare.



Articolo 2

Criteria e modalità di attuazione degli interventi





1. Gli interventi infrastrutturali previsti nell'articolo 1 del presente accordo sono attuati mediante il modello di intervento diretto, secondo quanto stabilito dal COBUL e previsto dal documento di notifica SA 41647(2016/N) del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 29 aprile 2016 alla Commissione Europea ed approvato con decisione del 30 giugno 2016. Tali attività possono essere messe a gara anche mediante accorpamento di regioni, la cui dimensione è individuata in modo da conseguire la maggiore efficacia e tempestività dell'intervento
2. In particolare, il modello ad intervento diretto prevede l'individuazione, tramite procedura di selezione su base competitiva, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici, di un soggetto concessionario cui assegnare le attività di costruzione (previa progettazione), manutenzione dell'infrastruttura passiva e gestione dei servizi wholesale passivi e attivi. Nel caso della regione Puglia, la manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi e attivi riguardano anche la rete realizzata in base alle precedenti convenzioni.
3. Il Ministero assicura l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1 tramite la società in house Infratel Italia SpA che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi, così come previsto dalle Delibera Cipe n. 65/2015 e dalla decisione della Commissione Europea n. 41647 (2016/N) del 30 giugno 2016. In particolare, il soggetto attuatore svolge le procedure di selezione per l'individuazione di uno o più soggetti ai fini dello svolgimento delle attività indicate al comma 2 del presente articolo, ed effettua il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese, secondo quanto disciplinato dalle convenzioni operative, di cui all'articolo 6.
4. Gli interventi sono attuati nell'arco temporale 2018-2020, secondo lo sviluppo temporale di cui all'Allegato 2. Relativamente al Fondo FEASR si evidenzia che il par. 19 "Disposizioni transitorie" del PSR 2014/2020 ha stabilito, tra l'altro, che "Per tutti gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la fine del 2018". Al fine di ridurre tempi e costi di realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga, le Parti convengono fin d'ora sulla necessità di semplificare la procedura di autorizzazione degli interventi, inclusa l'apertura dei cantieri e di attuare tutte le disposizioni previste, per la riduzione degli oneri amministrativi, dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.



10



5. Fermo restando le pertinenti disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e dei programmi regionali cofinanziati dal FESR e dal FEASR, con particolare riferimento all'ammissibilità delle spese sostenute e alle procedure per la loro rendicontazione, gli eventuali proventi finanziari derivanti dai canoni che vengono versati dal soggetto aggiudicatario concessionario entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione Regionale che successivamente, anche in condivisione con il Comitato di Coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7, potrà stabilire le modalità di reinvestimento delle stesse da utilizzare per le procedure di verifica e controllo dell'attività svolta dal concessionario stesso. per aumentare la capillarità della rete realizzata, la sua capacità per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale banda ultra larga, secondo modalità che saranno definite con convenzione operativa come specificato al successivo articolo 6. Il MISE si impegna ad utilizzare le eventuali ulteriori risorse necessarie a supportare la Regione nel caso in cui i fondi comunitari a disposizione non siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1.
6. Le Parti, in prosecuzione della cooperazione istituzionale intrapresa, potranno definire in seguito, mediante successivi atti integrativi al presente Accordo di Programma, eventuali altri interventi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda ultra larga nel territorio regionale, da realizzare con le risorse residue del FESR-FSE 2014-2020, FEASR 2014-2020 e del PON Imprese e Competitività 2014-2020 e le risorse previste all'art. 3 comma 4 ed all'art. 4 comma 4 dell'Accordo siglato l' 11/02/2016 nella misura idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultra larga citati in premessa.

Articolo 3

Proprietà e gestione delle infrastrutture

1. Le Parti convengono che le infrastrutture in banda ultra larga realizzate sul territorio della Regione, finanziate a valere sul fondo dell'Amministrazione dello Stato (PON) sono di proprietà statale; le infrastrutture realizzate a valere sui fondi dell'Amministrazione regionale sono di proprietà della Regione.
2. Con il presente atto, la Regione affida al Ministero la realizzazione, la gestione e la manutenzione anche mediante un soggetto terzo attuatore, degli interventi previsti nel Piano degli Investimenti ed effettuati sul





territorio regionale con i fondi regionali, secondo i criteri previsti agli articoli 2 e 4 per una durata di anni 25 a decorrere dalla stipula delle convenzioni operative di cui al successivo articolo 6;

3. La Regione autorizza sin d'ora il Ministero a cedere la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di proprietà regionale già realizzate di quelle programmate o in corso di realizzazione con altri interventi nonché delle infrastrutture da realizzare per effetto del presente Accordo, al soggetto concessionario selezionato a seguito di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.
4. Infratel si farà carico di cedere in nome proprio e per conto della Regione stessa a tutti gli Operatori di Telecomunicazione che ne facciano richiesta, le infrastrutture di proprietà regionale ed a garantire il relativo servizio di manutenzione, fermo restando il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
5. Il Ministero garantisce che l'accesso alla infrastruttura sarà reso a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie a tutti gli operatori richiedenti e che i prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati nel rispetto di quanto deciso dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Articolo 4

Criteri di sviluppo temporale del Piano e premialità

1. In coerenza con la Strategia nazionale banda ultra larga e con il relativo Piano degli investimenti, compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili, verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare), delle aree di maggior interesse economico e concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi logistici, nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza e di tutte quelle aree ritenute di interesse strategico da Regione per favorire lo sviluppo economico del territorio.
2. Lo sviluppo temporale del Piano degli Investimenti sulle aree tiene conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 433/2014 che determina una graduatoria basata su un modello demografico-socioeconomico caratterizzato dai seguenti fattori:
 - a) popolazione attiva;





- b) indice di competitività del territorio, ricavato sulla base del numero di imprese registrate, il loro fatturato, il numero di addetti e se sono società di capitali o meno;
 - c) reddito medio.
- e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2157 del 30/11/2015 che individua le aree pilota dei Monti Dauni per la Strategia nazionale aree interne, Programmazione 2014-2020;
3. Al fine di accelerare l'esecuzione del Piano degli Investimenti si darà priorità d'intervento alle aree situate all'interno dei comuni e delle province che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel Italia S.p.A. e che saranno approvate con successivi atti.

Articolo 5

Fonti di finanziamento e oneri

1. Coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 3 dell'accordo dell'11 febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome, le attività oggetto del presente Accordo sono finanziate con le risorse provenienti da:
- a) fondi POR FESR programmazione 2014/2020 fino ad un massimo di Euro 15.439.500,00;
 - b) fondi PON 2014/2020 fino ad un massimo di Euro 3.153.550,00;
- Al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo concorreranno anche le risorse FEASR regolate da atti già sottoscritti precedentemente:
- c) Fondi PSR FEASR 2014/2020 fino ad un massimo di Euro 9.170.000,00 (residuo Convenzione sottoscritta il 25/11/2014)
 - e) fondi PSR FEASR programmazione 2014/2020 fino ad un massimo di Euro 7.421.050,00 (Addendum alla Convenzione del 25/11/2014 sottoscritto il 14/12/2015)

2. Si darà priorità alla spesa delle risorse regionali.

Articolo 6

Convenzioni operative

1. Al fine di meglio disciplinare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti, le Parti si





impegnano a definire specifiche convenzioni operative, da sottoscrivere anche con la partecipazione del soggetto attuatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

2. Tali convenzioni operative disciplineranno funzioni e obblighi del Ministero, della Regione e del Soggetto attuatore nei seguenti ambiti:
 - a) obblighi delle parti in attuazione del presente Accordo;
 - b) modalità di erogazione del finanziamento;
 - c) modalità di rendicontazione delle spese;
 - d) controlli e verifiche;
 - e) costi fissi di funzionamento e altre spese riconosciute al soggetto attuatore, che saranno ripartiti proporzionalmente tra il Ministero e la Regione a valere rispettivamente sulle risorse di cui all'articolo 5;
 - f) tempistiche di intervento coerenti con la programmazione nazionale e con la regola del disimpegno automatico dei fondi (N+3);
 - g) Le convenzioni operative prevederanno, inoltre, gli impegni del beneficiario e del soggetto attuatore in ordine alla comunicazione alla Regione, anche attraverso la piattaforma di monitoraggio, di tutti i dati e le informazioni necessari a garantire il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo i requisiti previsti dalle pertinenti norme dell'Unione europea e dello Stato, nonché dai piani di valutazione dei programmi cofinanziati dalle risorse regionali.
3. Il quadro delle infrastrutture da realizzare sarà dettagliatamente descritto in allegato alla convenzione operativa.

Articolo 7

Comitato di coordinamento e monitoraggio

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro 10 giorni dalla stipula del presente Accordo di Programma, un Comitato di coordinamento tecnico operativo, di monitoraggio e verifica (di seguito Comitato) del processo di realizzazione degli interventi previsti in attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato è formato da sei elementi di cui tre designati dall'Amministrazione Regionale, tre dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui uno nominato in rappresentanza del soggetto attuatore. La presidenza è assegnata al Ministero. Il Comitato è nominato con provvedimento della Regione.
3. Il Comitato ha funzioni di:





- a) coordinamento tecnico operativo, monitoraggio e verifica delle attività e dei risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo;
 - b) verifica e monitoraggio degli stati di avanzamento della realizzazione dell'intervento;
 - c) segnalazione alle Parti di ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e guida modalità operative per l'azione risolutiva;
 - d) definizione di eventuali variazioni temporali della spesa annuale di cui alla tabella 1 dell'allegato 2,
 - e) approvazione di eventuali modifiche al piano degli interventi
 - f) definizione delle modalità di reinvestimento degli eventuali proventi derivanti dai canoni
4. I verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenute in videoconferenza, sono firmati e trasmessi alle strutture indicate all'art.9.
 5. Ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
 6. Le funzioni di coordinamento del Comitato sono assicurate dalla Regione.

Articolo 8

Durata

1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2042, ovvero alla scadenza dell'affidamento al Ministero, da parte della Regione, delle infrastrutture come previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del presente Accordo di programma; in ogni caso, il presente Accordo resterà in vigore sino alla completa attuazione del programma d'interventi definiti in sede di Piano degli Investimenti.

Articolo 9

Strutture di riferimento

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'attuazione del presente Accordo di Programma dovranno essere inviate:
 - a) per il Ministero dello Sviluppo Economico: Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali





**REGIONE
PUGLIA**



Ministero dello Sviluppo Economico

Divisione III "Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga", Viale America 201, 00144, Roma,

PEC: dgscerp.div03@pec.mise.gov.it;

b) per la Regione Puglia:

- Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, Corso Sonnino
177, 70121, Bari,

PEC: servizio.energieinnovabili@pec.rupar.puglia.it

- Sezione, via..., 70121, Bari,

PEC:@pec.rupar.puglia.it

Articolo 10

Disposizioni finali

1. In caso di insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo, il Comitato di Coordinamento, di cui all'articolo 7, convocherà i rappresentanti delle stesse per esperire un tentativo di conciliazione.
2. Nel caso di riuscita della conciliazione, l'accordo raggiunto sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle Parti, che ne saranno tenute all'osservanza.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Il presente Accordo di programma verrà trasmesso dal Ministero alla Corte dei Conti.

Roma,

Per il Ministero
dello Sviluppo Economico

Per la Regione



16



Allegato 1 - Piano Aree Bianche e relativo fabbisogno

Il Piano si riferisce alle Aree Bianche individuate a seguito della Consultazione Pubblica indetta da Infratel Italia S.p.A e conclusa a Novembre 2017.

L'azione è finalizzata:

- all'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C secondo un'architettura NGN abilitante servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e secondo un'architettura NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 1)
- all'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D secondo un'architettura NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari (tabella 2)
- alla predisposizione della infrastruttura abilitante un'architettura NGN per le unità locali di impresa (tabella 3)

Tabella 1 _ Piano e Fabbisogno Cluster C

CLUSTER C		
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	Abitazioni+Unità locali
26.989.700	109.968	78.048

Tabella 2 _ Piano e Fabbisogno Cluster D

CLUSTER D		
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	Abitazioni+Unità locali
5.040.850	26.760	14.565





**REGIONE
PUGLIA**



Ministero dello Sviluppo Economico

Tabella 3 _ Piano PON

PON	
Fabbisogno (Euro)	Unità locali
3.153.550	7.418

Tabella 4 _ TOTALE

TOTALE		
Fabbisogno (Euro)	Popolazione	Abitazioni+Unità locali
35.184.100	136.728	100.031



18



Allegato 2- Sviluppo Temporale degli Interventi

La ripartizione degli interventi viene suddivisa nell'arco temporale 2018-2020 come da tabella 1.

Tabella 1: ripartizione annuale Spesa (effettuata dagli Enti finanziatori)

	TOTALE (Euro)	2018 (Euro)	2019 (Euro)	2020 (Euro)
FESR	15.439.500	6.175.800	8.491.725	771.975
FEASR	16.591.050	16.591.050		
PON	3.153.550	630.710	2.522.840	
totale	35.184.100	23.397.560	11.014.565	771.975

Le quantità tecniche di piano si suddividono nell'arco temporale di piano come da tabella 2:

Tabella 2: ripartizione annuale quantità tecniche

TOTALE		2018		2019		2020	
Popolazion e	Abitazion i +unità locali	Popolazion e	Abitazion i +unità locali	Popolazion e	Abitazion i +unità locali	Popolazion e	Abitazion i +unità locali
136.728	100.031	37.767	27.631	57.382	41.981	41.578	30.419

**IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 19 FOGLI**

